

# Il limite tra pubblico e privato nei processi di manutenzione urbana

di STEFANO ZAGGIA

È stato osservato da Ennio Concina come a Venezia nel corso dell'età moderna la *res publica* operasse essenzialmente su due livelli “quello tra proprietà privata e suolo pubblico, che si verifica ed eventualmente si limita imponendo il rispetto della viabilità pubblica...; quello tra l'acqua e la terra, che assoggetta alle ragioni della specificità del sito e della storia della città ogni singolo atto che possa incidere sull'equilibrio di tale relazione”<sup>1</sup>. Le considerazioni che seguono intendono quindi delineare in modo sintetico le modalità nelle quali il primo aspetto del problema si è tradotto concretamente sul corpo della città, laddove l'intervento delle magistrature preposte al controllo degli spazi pubblici si esercitava imponendo la tutela di quella linea di frontiera che separava gli spazi demaniali dalle proprietà private. Un confine spesso materialmente di difficile identificazione, sfumato, che investiva anche la sfera dei comportamenti e tuttavia fonte di continui conflitti, abusi, poiché proprio lungo tale limite le volontà dei singoli incontravano le ragioni collettive, le quali tendevano a considerare sempre più l'ambiente urbano come un bene comune inviolabile; anzi da sottoporre a categorie quali ordine, decoro e comodità.


Sul piano giuridico, a guidare l'azione delle magistrature competenti era un complesso di norme, regolamenti e consuetudini formalizzate già nel corso della seconda metà del XIII secolo. E in particolare, a occuparsi di tali materie erano i giudici del Piovego, i quali, nelle sentenze raccolte nel cosiddetto *Codex Publicorum*, sembrano essere stati guidati dall'assunto di considerare di proprietà pubblica tutto ciò di cui non si poteva dare una dimostrazione di proprietà su dati scritti<sup>2</sup>. Al termine di una lunga e tumultuosa stagione di crescita urbana, l'obiettivo del comune veneziano era quello di delimitare con chiarezza – così come era stato fatto per tutti gli spazi acquei lagunari –, sia fisicamente che giuridicamente, le pertinenze degli spazi pubblici dentro il tessuto edilizio. Se la

possibilità da parte di un privato di occupare porzioni del suolo comunale, non solo in pianta, ma anche con elementi sporgenti, era vietato dai regolamenti edilizi, normalmente l'alterazione dello stato di fatto poteva essere oggetto di una specifica concessione preventiva. Tutto ciò, insomma, condusse a una “cristallizzazione dei rispettivi domini del pubblico e del privato”, una concezione trasmessa poi ai secoli successivi<sup>3</sup>.

Fu poi nel corso della seconda metà del XV secolo che si concretizzò una rilevante mutazione nei modi di conoscenza, controllo, gestione e intervento sullo spazio urbano e ambientale veneziano.

Il cambiamento si iscrisse, tuttavia, nella continuità e nell'organicità della struttura istituzionale e non si trattò certo di azioni radicali ed energiche, piuttosto di limitati interventi di ridefinizione di compiti, che traevano la loro giustificazione da un contesto politico-amministrativo di lungo periodo, incentrato sul lento e progressivo processo di rafforzamento della centralità dello Stato. Come sempre a Venezia, l'azione di modifica si iscriveva entro i limiti di un sostanziale principio di continuità delle funzioni e di fedeltà alla tradizione. Di fatto, i cambiamenti erano spesso caratterizzati da “empirismo” nelle scelte organizzative e finivano per introdurre sovente conflitti di competenza e sovrapposizione di compiti. Si preferiva aggiungere piuttosto che estinguere e abrogare.

Va sottolineato inoltre come proprio in questo periodo, in riferimento alla condizione della città lagunare, il tema del rapporto tra politica e architettura si prospettava secondo nuove connotazioni anche sul piano teorico: iniziavano cioè a filtrare proposte già da tempo diffuse nei trattati d'architettura<sup>4</sup>. Il rinnovato sostegno alla trasmissione di significati politici mediante l'organizzazione gerarchica degli spazi urbani e l'uso di oggetti architettonici connotati sulla base di principi di magnificenza poneva le basi per il tentativo di superare una tradizione all'interno della quale la consuetudine e il riferimento ai costumi tradizionali era il principio che orientava qualsiasi comportamento.



**Rilievo delle proprietà Zane a San Tomà, 22 settembre 1545. Si noti la commistione tra funzioni (la casa d'abitazione, le strutture in legno usate dal tagliapietra) e negli assetti proprietari (il ponte privato, il pozzo ecc.)**

In tale congiuntura, pertanto, i diversi *uffici* furono progressivamente dotati di nuovi strumenti conoscitivi della realtà ambientale, i quali consentissero di predisporre con precisione gli interventi non solo sulla città, ma anche sull'assetto agrario e difensivo dell'entroterra in funzione delle necessità della capitale<sup>5</sup>. Nuove magistrature con compiti specifici furono così costituite, quella dei Beni Inculti, dei Provveditori alle Fortezze, dei Savi sopra le Decime e il Collegio alle Acque; mentre altre già esistenti furono puntualmente riorganizzate<sup>6</sup>. È il caso quest'ultimo dei Giudici del Piovego e soprattutto dei Provveditori di Comun, il cui compito si esercitava nel controllo delle infrastrutture urbane e nella tutela del confine tra spazio pubblico e azione edilizia privata.

### ***Nuove mansioni per un'antica magistratura***


Nel corso degli ultimi decenni del XV secolo la magistratura dei Provveditori di Comun fu oggetto

di una profonda riorganizzazione e finì per assumere una serie di competenze amministrative che la resero in qualche modo centrale in tutte le operazioni di politica urbana e di trasformazione ambientale del tessuto urbano di Venezia. L'ufficio dei *Provvisores Communis* fu istituito nel 1256 con una funzione eminentemente giudiziaria connessa a materie mercantili e alla disciplina dello scalo navale<sup>7</sup>. Compiti ulteriormente allargati poco dopo, con l'assegnazione del controllo su altre manifatture e attività produttive (come quella della lana, della seta, dell'oro lavorato, ma anche sui sensali) e su materie di ordine sociale (la disciplina delle scuole di devozione, il controllo su servizi pubblici come i traghetti e i corrieri, le concessioni di cittadinanza<sup>8</sup>). La prima attribuzione di giurisdizione in materia di polizia urbana risale al 1392, quando i provveditori vennero incaricati di curare la vendita degli stabili soggetti a fidecommesso. Tale problema era uno dei più sentiti, in quanto sovente certe "case

condizionate” (sulle quali pendevano irrisolti vincoli di natura ereditaria) restavano abbandonate e quindi cadevano in rovina, al punto da costituire un pericolo per l’incolumità pubblica<sup>9</sup>. Fu solo nel corso del Quattrocento, comunque, che alla magistratura furono trasferiti compiti in materia “urbanistica”, di tutela del decoro urbano e di mantenimento delle infrastrutture stradali e acquedotti. Ancora nel 1444 la cura di “ponti e salizade delle contrade” era competenza esclusiva dei capisestieri, i quali dalla metà del Trecento dividevano le attribuzioni di controllo sul territorio urbano con i Signori di Notte e i Giudici del Piovego. Ma già pochi anni più tardi, a causa delle insufficienze e malversazioni riscontrate, fu decisa l’elezione provvisoria di due “provveditori” incaricati di controllare i lavori alle strade e ai pozzi<sup>10</sup>. Il ricorso all’elezione dei due provveditori straordinari fu in seguito solo sporadico e la loro attività finì dapprima sotto il controllo – poi del tutto assorbita nelle competenze – dei Provveditori di Comun. A partire dal 1480, infatti, l’ufficio gestisce direttamente le operazioni di manutenzione delle *salizade* (strade selciate), dei moli e dei pozzi, sostituendosi definitivamente ai capisestiere<sup>11</sup>. Successivamente, con delibera del Maggior Consiglio del 25 luglio 1484, fu conferito l’incarico di gestire economicamente le operazioni di pulizia, d’escavo dei canali interni e dei lavori di rifacimento delle *fondamente* e dei ponti<sup>12</sup>. Infine nel 1487, tutte le mansioni furono integralmente trasferite: non più solo la direzione contabile, ma anche il controllo, la gestione e l’organizzazione dei cantieri<sup>13</sup>. Con delibera del 1494, inoltre, l’ufficio assunse la responsabilità di organizzare la nettezza urbana e l’asporto delle nevi.

Le accresciute attribuzioni affidate ai provveditori andarono a scapito di altre amministrazioni e in primo luogo dei Giudici del Piovego, il che, in seguito, provocò sovente attriti di competenza. L’ufficio del Piovego deteneva già dal XIII secolo competenze sulle proprietà pubbliche e in parte in merito alla manutenzione delle strade, dei canali, dei ponti e dei pozzi<sup>14</sup>. Nel corso degli ultimi decenni del Quattrocento, a fronte di una perdita di prestigio dell’istituto, molte delle sue mansioni finirono in carico ad altre magistrature, mentre fu mantenuto solo il compito di rilasciare licenze di costruzione e di giudicare i casi di occupazione abusiva di suolo pubblico<sup>15</sup>.

Così, al termine del processo di riforma amministrativa nel territorio urbanizzato operavano



**Jacopo De Barbari, Mappa di Venezia, 1500, dettaglio delle contrade periferiche presso San Giobbe; si notino le staccionate che separano le proprietà private, i terreni incolti e gli spazi pubblici**

principalmente tre magistrature: il Piovego, i Provveditori di Comun e i Savi ed Esecutori alle Acque. Il compito dei Giudici del Piovego, come è stato osservato, cessava nel momento in cui fosse stata garantita la tutela giuridica del bene demaniale e dello spazio pubblico<sup>16</sup>. Da quel momento nella concreta azione sul tessuto urbano intervenivano i Provveditori di Comun o il Magistrato alle Acque, i quali avevano strumenti e disponibilità finanziarie per operare direttamente allestendo cantieri. In definitiva, come è stato osservato, nel giro di pochi anni i Provveditori di Comun “divengono gli agenti principali della politica urbanistica” della città<sup>17</sup>. E non a caso proprio il ruolo specifico svolto da questa magistratura nel contesto istituzionale fu sottolineato con enfasi da parte di Domenico Morosini nel suo trattato inedito<sup>18</sup>.

### **Il controllo ordinario sull’ambiente urbano**

Dalla fine del Quattrocento, quindi, i Provveditori di Comun svolgevano compiti giudiziari e operativi: i tre nobili, eletti alla carica per sedici mesi, si occupavano di risolvere in veste di giudici le controversie di ordine mercantile o relative alla gestione delle scuole di carità, ma anche di decidere e disporre gli interventi concreti sul tessuto urbano. Specifiche mansioni erano previste all’interno dell’ufficio: il *proto* (affiancato da aiutanti) principale figura tecnica, incaricato dei sopralluoghi, delle verifiche e della direzione dei cantieri; un cassiere, responsabile della gestione

economica delle due casse, una destinata ai lavori di escavazione dei canali e una (la “cassa fabbriche”) ai lavori relativi a strade, ponti, pozzi<sup>19</sup>. Le modalità di intervento sul tessuto urbano da parte della magistratura rimasero costanti per tutto il Cinque e Seicento, conoscendo un significativo cambiamento nel corso del Settecento allorché tutta l’attività relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture fu compendiata in piani preventivi articolati sestiere per sestiere e quindi appaltati a ditte private sulla base di formulari appositamente predisposti<sup>20</sup>.


Il compito di salvaguardare l’ambiente urbano in prima istanza si attuava attraverso il controllo capillare, demandato al proto d’ufficio e ai suoi aiutanti, della condizione materiale degli spazi d’uso collettivo. Nel corso del Cinquecento i provveditori intervennero spesso per definire le mansioni e le modalità operative del tecnico d’ufficio: nel 1559, ad esempio, si stabiliva che il proto: “debbi et sii obligato... andar per la città et veder ove li sono busi si sopra strade, come salizadi, campi et ponti et quelli conzar tenendo conto particolare et distinto di tutte le spese che farà et presentarlo al cassier che di tempo in tempo sarà alle fabbriche acciò che con questo mezo sii revista la città et conzatto ove fa bisogno”<sup>21</sup>. E progressivamente si assestarono le procedure, si stabilirono le gerarchie di responsabilità e la prassi esecutiva. Il corpo amministrativo sembra in grado di accogliere, nei propri comportamenti, quelle attitudini mentali che di fatto assecondavano lo sviluppo di una maggiore consapevolezza dei fattori di attuazione dei progetti, in tutti i settori collegati all’edificazione e ai processi urbani evolutivi. Così, nel 1601 si decise che non essendo “cosa conveniente né di servizio pubblico che il protto del loro officio facci lui le fabbriche di ponti, fondamente, concieri et altro scorrendo per la città”, si dovesse porre all’incanto l’esecuzione dei lavori mentre il perito pubblico avrebbe avuto cura “di vedere che quelli a quali sarà datta l’opera à fare non sii mancato in cosa alcuna”<sup>22</sup>.

Scorrendo le migliaia di atti raccolti nelle serie archivistiche della magistratura appare subito che uno degli assilli principali fu, più ancora della lotta alle costruzioni illegittime su aree demaniali, la vigilanza su tutti gli usi distorti da parte dei singoli che potevano pregiudicare l’integrità materiale degli spazi aperti. L’azione era spesso rivolta contro i comportamenti di artigiani, negozianti e in genere di tutti i detentori di attività di lavorazione


ingombranti. È un segno, senza dubbio, che le commistioni tra livelli funzionali e destinazioni d’uso erano ancora molto diffuse in moltissimi settori della città. Usualmente, quindi, l’opera di tutela era condotta in due modi: mediante proclami a validità generale e con citazioni in giudizio dei singoli. Così, nel 1534 un proclama vietava a tutti gli artigiani di lavorare sopra il suolo pubblico: “sopra le strade et campi over ponti, over faccia lavorar alcuno suo lavorier, né quelli [lavori] tenir sopra dite strade campi over ponti, né con ogni altro modo rompi le strade, campi et ponti che dir si puole, ma tenir li suj lavori ne le boteghe sue come è conveniente in pena de L. 25 de pizoli per cadaun lavor”, con la motivazione della necessità di evitare al pubblico erario spese superflue nel “recontiar” le strade<sup>23</sup>. Contro coloro che con azioni o comportamenti avessero alterato la condizione materiale degli spazi pubblici si interveniva direttamente imponendo l’esecuzione di lavori di riparazione oppure con convocazioni in giudizio. Se, nel 1534, al nobile Zaccaria Vallarosso veniva ordinato di riparare il “campo de san Provolo che l’aqua non discori...”, che non habia ad impedir li viandanti”; nel 1535 a Francesco tagliapetra a San Vidal si imponeva di “tirar via il parè che è verso il rielo et tiralo su la fundamenta de sorte che le scaie et altre immondicie non habino a danificare il rio”<sup>24</sup>. Assolutamente ricorrenti, poi, erano le azioni contro coloro che pur non usurpando materialmente il terreno demaniale, non mantenevano in ordine le proprie strutture edilizie. In questo caso il limite tra sfera pubblica e interesse privato poggiava su un principio connesso alla necessità di assicurare l’incolumità fisica di persone e cose all’interno di spazi d’uso collettivo. In questi casi l’autorità pubblica poteva valicare il confine e interferire con l’ambito di pertinenza privata. Nel 1536, ad esempio, a seguito di una relazione del proto dell’ufficio si imponeva a Baldissera di Reni e fratelli di restaurare l’altana della loro casa prospiciente una fundamenta comune: “la qual è in manifestissimo periculo de ruinar in canal la qual è zoso el ponte del Paradiso”; l’anno seguente Marino Michiel doveva “in termine de tutta le settimana futura haver fatto riparar la casa sua in bocha del rio del fontego di Tedeschi sopra il canton del Canal Grande”<sup>25</sup>. In casi estremi di inadempienza il magistrato poteva disporre l’esecuzione dell’ordine da parte del proto, rivalendosi poi per le spese sui beni del proprietario. Certo, tutti i lavori imposti non sempre venivano immediatamente o convenientemente eseguiti, in

molti casi era necessario ripetere l'ingiunzione se non addirittura avviare una vertenza giudiziaria. L'attività di riordino urbano condotta dai Provveditori era spesso l'esecuzione di una delibera adottata dal Senato, il quale affidava ai magistrati il compito di realizzare specifiche operazioni finalizzate al ripristino o all'incremento del decoro urbano. Nel 1551, ad esempio, il Senato adottò una delibera con la quale si prescriveva ai Provveditori di Comun che, al fine di conservare il "comodo, ornamento e bellezza" della città, curassero il riordino e la pulizia degli spazi pubblici (strade, campi, fondamenta, ponti), demolendo se necessario le opere indebite e revocando eventuali contratti di occupazione del suolo demaniale precedentemente rilasciati da altri uffici<sup>26</sup>. Le esemplificazioni sin qui richiamate, naturalmente, non costituiscono una specificità veneziana; analoghi interventi e controlli pubblici erano esercitati in forma istituzionalizzata anche in altre realtà urbane. In tutte le città italiane, sin dal Medioevo, vigevano uffici pubblici o figure tecniche incaricate di tutelare lo spazio pubblico contro le ingerenze private<sup>27</sup>. Una rete complicata di servitù, confini, limiti giurisdizionali, vincoli consuetudinari spesso invisibili e indistricabili percorreva la città d'antico regime. È un problema che nel corso dell'età moderna, man mano che si diffondevano i principi vitruviani di simmetria, ordine e convenienza, fu percepito come un ostacolo sempre più intollerabile. Sebastiano Serio, con tono tra l'ironico e il rassegnato, avvertiva che nei casi di lotti urbani particolarmente "strani e fuori di squadro per tutti i lati..., bisognerà che l'architetto sia geometra e iuriconsulto. Che sia geometra per saper dare e torre al publico; che sia iuriconsulto per saper giudicare li termini ragionevoli del publico e del privato"<sup>28</sup>. A questo proposito nel corso del Cinquecento i Provveditori, forse per tentare di superare difficoltà crescenti nel fronteggiare fenomeni sparsi in un territorio urbanizzato molto vasto, tentarono di assumere anche il controllo preventivo dei lavori condotti da privati su immobili confinanti il pubblico terreno. Nel 1585 due terminazioni fissavano parametri molto netti: la prima era rivolta contro "cadaun si fa licito ocupar con le fabriche loro nove li rii et strade publiche di questa città, facendo far le scarpe di esse fabriche et le rive fuori delli lor termini vecchi con danno notabile del publico" e si imponeva tassativamente "non possi far far le scarpe della fabrica che faranno che occupi alcuna parte del comun, et

similmente far fare alcuna riva la quale eccedi dal proprio stabile più d'un scallin solo de piedi uno al più con suoi modeoni sotto"; la seconda era rivolta ai muratori ai quali si proibiva "di lavorar in alcuna casa di questa città si per far balconi, come nappe de camin, et altro, se prima non veniranno a tuor licenza da sue signorie...; far che il proto dell'ufficio debbi andar a tuor le misure del Rio et fondo dove faranno la fabrica; far che il proto ritorni per veder et refferir che per causa de tal fabrica non è atterato over cascato ruinazo da sorta alcuna"<sup>29</sup>.



L. Gaetini, rilievo del tracciato del rio della chiesa di San Cassian in preparazione dell'escavo, 18 maggio 1795



***Iscrizione incisa sulla vera del pozzo pubblico di campo San Stin, in ricordo del Provveditore di Comun Jacopo Barbaro promotore dell'opera nel 1508***

D'altra parte sembra costituire una specificità veneziana, dovuta alla morfologia stessa dell'ambiente in cui è collocato l'insediamento antropico, il rapporto tra limite urbano e contesto naturale. In questo senso le magistrature svolgevano un'opera di controllo serrata e attenta alle aree di confine, di margine, laddove lo spazio di terra non aveva ancora un profilo ben definito e non esistevano soluzioni di continuità<sup>30</sup>. Spesso lungo questi confini si attuavano appropriazioni indebite, sconfinamenti, che ingeneravano conflitti con l'ambiente acqueo di stretta proprietà demaniale. Tali iniziative, da tempo ormai, venivano sempre più avvertite non solo come "furti", ma come potenzialmente pericolose per la sicurezza e la conservazione della città. Così, ad esempio, nel 1535 i Provveditori imposero a Zorzi Malombra a San Pantalon di "tirar in drio la pallificada fatta in capo de l'horto per haver inthacato el publico"<sup>31</sup>. Frequenti erano così le ingiunzioni che imponevano anche ai privati la lastricatura di un bordo, la costruzione di una fondamenta o di una palificata, per preservare il canale dall'interramento: ad Agostina da Loco si ordinò di costruire lungo la sua *chiovera* a Castel Forte "una pallificada da un cao a l'altro... sopra il rio"<sup>32</sup>.

Il ruolo dei provveditori si configurava, in determinate situazioni, come una sorta di arbitro tra interessi privati contrapposti. Il caso più frequente e condotto secondo una prassi consolidata, era quello della costruzione di ponti da parte dei singoli cittadini a servizio delle proprie

abitazioni. Coloro che intendevano costruire un nuovo ponte o modificarne uno esistente, quindi, dovevano inviare una supplica all'ufficio il quale, nel caso non vi fossero interessi pubblici coinvolti, provvedeva a emanare un avviso che fissava un certo lasso di tempo entro cui chiunque si sentisse leso nei propri diritti poteva presentare opposizione alle opere in progetto. A titolo d'esempio: nel 1535 il nobile Francesco Longo intendeva "butar un ponte dal stabile suo proprio in cale longa a S. Maria Formosa su la fondamenta che va drento a San Zuane Polo" pertanto: "sel fosse alcuna persona che havesse qualche rason over action che deve dar per il far dito ponte, debia comparere in termene de zorni oto"<sup>33</sup>. Molta documentazione è rimasta su questo specifico aspetto (e spesso si tratta di rifacimenti di strutture preesistenti, sovente di legno da sostituire con la pietra), il che sembra confermare quel profondo mutamento nei modi d'uso urbani, in atto già nel corso del Quattrocento, che tendeva a privilegiare i collegamenti viari di terra. La calle assunse maggiore importanza rispetto al canale e pertanto si tendeva a collegare gli edifici prospicienti un canale con la funzione viabilistica su terra<sup>34</sup>.


Proibizioni, censure, intervento coatto di sistemazione di una facciata piuttosto che di un camino; e ancora: spostamento di una staccionata avanzata un po' troppo oltre il limite consentito, riparazione di un *gatolo*, piuttosto che di una cantonata; azioni tutte condotte sulla base di ispezioni del proto, ma spesso anche originate da una segnalazione di un privato o di un ente amministrativo a livello di contrada. La prevalenza del collettivo sembra ormai patrimonio diffuso nella coscienza comune. Tuttavia se sul piano teorico e di principio l'azione della magistratura sembra perseguire con forza e determinazione l'imposizione delle ragioni collettive su quelle private, nel concreto i margini concessi ai compromessi, alle dilazioni e agli aggiustamenti erano assai flessibili. Soprattutto in una città nella quale, come osservava Daniele Barbaro, "non si può con violenza generare cosa, nella quale il tempo ci habbia prerogativa"<sup>35</sup>.

### ***Le commissioni pubbliche e la manutenzione urbana***

Tra le mansioni svolte dalla magistratura figurava anche l'attuazione di speciali operazioni commissionate direttamente dallo Stato. L'attività documentata in questo settore sembra registrare e dar rilievo ai nuovi orientamenti adottati in materia

di rinnovamento “urbanistico” che la storiografia ha indicato come prevalente nel corso del Cinquecento. Un episodio merita di essere ricordato per la rilevanza delle modifiche introdotte sia entro gli spazi pubblici che nell’articolazione delle strutture private. Nel 1532 fu deciso di allargare e rettificare un tratto viario localizzato in una delle aree centrali della città: doveva essere ampliata in larghezza, fino alla misura di circa otto piedi (quasi tre metri), la salizzata che collegava il ponte del Fontego dei Tedeschi alla chiesa di San Giovanni Crisostomo<sup>36</sup>. Per gli equilibri urbani e le tradizioni veneziane l’intervento aveva un impatto certamente inusitato: la demolizione di intere parti di edifici privati e del campanile di San Giovanni Crisostomo, da ricostruirsi in nuova posizione e allineato con il filo della facciata della chiesa parrocchiale. Dopo un lungo conflitto tra istanze private e volontà

pubbliche, fu disposto che tutte le operazioni dovessero essere gestite dai Provveditori di Comun. Si trattò quasi di un vero e proprio intervento pianificato di riforma del tessuto urbano. L’operazione, inoltre, è stata letta dalla storiografia recente come una sorta di premessa al tentativo intrapreso nel 1535, ma poi fallito, di istituire una nuova magistratura con il compito specifico di aver cura di “ornar e comodar la città” evitando i conflitti tra sfere di diritto, “senza violenza”<sup>37</sup>. E forse una delle ragioni dell’insuccesso della proposta fu il fatto che un complesso di magistrature già operava in quella direzione e difficilmente avrebbero accettato una perdita di competenze e autorità. Tra le competenze istituzionali della magistratura figurava la conduzione di lavori di escavazione dei rii interni e minori. In questi casi la gestione riguardava anche il problema finanziario in quanto



P. Da Castello, rilievo di immobili e spazi viabilistici tra il rio delle Vergini e il canale di Castello, 29 gennaio 1575 (1574 m.v.); il disegno fu redatto a seguito della richiesta delle monache di restaurare una fondamenta nei pressi del ponte. ASVe, SEA, Fondo, b. 530, dis. 2

le spese dei lavori dovevano essere pagate dai locatari e dai proprietari degli immobili prospicienti i canali<sup>38</sup>. Era necessario conoscere, quindi, con precisione gli assetti proprietari per eseguire la riscossione delle tasse. Mi sembra significativo, a questo proposito, richiamare l'esperienza tentata alla metà del Settecento al fine di giungere alla stesura di una sorta di mappa catastale che rendesse più facile e razionale il prelievo dei tributi. Il proto d'ufficio Antonio Mazzoni propose, così, di allestire "un esatto disegno sestier per sestier per fissare la pianta di tutti li rii con le appartenenti calli, campi ed altro" al fine di conoscere esattamente gli stabili soggetti alla contribuzione<sup>39</sup>. Il Senato accolse la proposta, avviando in via sperimentale il rilievo del sestiere di San Marco, ma non sembra poi si sia pervenuti a una concreta attuazione.

Altri due, infine, erano forse i doveri più importanti e impegnativi che per tutta la durata della sua esistenza occuparono la magistratura: la costruzione e la manutenzione dei pozzi e dei ponti pubblici. Da sempre a Venezia l'approvvigionamento idrico costituì un problema assillante, che comportava un dispendio di risorse e uno sforzo tecnico continuo<sup>40</sup>. Anche in questo caso la sfera pubblica tendeva a prevalere su quella privata. Fin dal Trecento si susseguono regolamenti, disposizioni, editti che imponevano usi razionali e comportamenti atti a evitare lo spreco dell'acqua piovana<sup>41</sup>. Così, da sempre, la città si fece carico di allestire una rete di pozzi pubblici, posti soprattutto nei campi e nelle corti, al fine di garantire l'approvvigionamento idrico alle fasce più deboli della società. In realtà i pozzi veneziani erano per la gran parte attrezzature "artificiali", con specifiche caratteristiche:

assicuravano la depurazione delle acque meteoriche e la loro raccolta in cisterne sotterranee protette. In più riprese la Signoria intervenne per aumentare il numero dei pozzi: a metà Cinquecento i pozzi comuni erano 108, alla fine del Settecento erano 146<sup>42</sup>. Gli interventi di manutenzione, risanamento e costruzione dei pozzi furono assolutamente ricorrenti per tutta l'età moderna. Ma se nel 1558 il Senato stanziava una volta tanto una certa somma per la costruzione di nuovi pozzi pubblici e il restauro di quelli vecchi<sup>43</sup>, due secoli più tardi la situazione appariva fortemente compromessa, e si avviò una vasta operazione di sistemazione dei pozzi pubblici, molti dei quali risultavano danneggiati dal susseguirsi sempre più frequente di acque alte. Ciò comportò lo storno di una cospicua quota del bilancio statale<sup>44</sup>. Analogo impegno era riservato alla manutenzione dei ponti pubblici. Sovente l'intervento era quello di sostituzione di una vetusta struttura lignea con costruzioni di pietra e muratura, spesso con campate più elevate rispetto alle precedenti<sup>45</sup>.

In definitiva, gli esempi sin qui radunati illustrano solo per frammenti la complessa e articolata, ma costante e ininterrotta, azione di modifica e organizzazione del tessuto cittadino condotto da una magistratura pubblica operante lungo la soglia concretissima, ma di astratta definizione, quale quella che separava il bene pubblico dall'interesse privato. E mi sembra confermino le osservazioni di Manfredo Tafuri, laddove rilevava che l'organicità della tessitura edilizia di Venezia riflette la concezione della Repubblica marciana come organismo "capace di saldare la volontà rappresentativa del singolo a quelle dello stato"<sup>46</sup>.

<sup>1</sup> E. Concina, *Venezia nell'età moderna*, Venezia 1989, p. 228.

<sup>2</sup> *Codex Publicorum (Codice del Piovego)*, a cura di B.

Lanfranchi Strina, Venezia 1985, vol. I, p. XXVII. Sull'ufficio del Piovego vedi anche: F. Cavazzana Romanelli, *Restauro a Venezia nel Settecento: le "Licenze" dei giudici del Piovego*, in "Restauro e città", 3-4, 1986, pp. 15-27.

<sup>3</sup> É. Crouzet-Pavan, *Sviluppo e articolazione della città*, in *Storia di Venezia*, vol. III, *La formazione dello stato patrizio*, a cura di G. Arnaldi, G. Cracco, A. Tenenti, Roma 1997, pp. 729-781, in part. pp. 756-760.

<sup>4</sup> M. Tafuri, *Il pubblico e il privato*, in *Storia di Venezia*, vol. VI, pp. 367-447, in part. pp. 370-371; il riferimento è all'inedito *De bene instituta re publica*, redatto a partire dal 1497 da Domenico Morosini, laddove si consigliava l'adozione di una politica dei lavori pubblici applicata all'ordine delle strade e alla

magnificenza degli edifici pubblici.

<sup>5</sup> E. Concina, *Ampliar la città: spazio urbano, "res publica" e architettura*, in *Storia di Venezia*, vol. VI, Roma 1994, pp. 253-273, in part. pp. 253-254; D. Calabi, *Acqua e suolo*, in "Tra due elementi sospesa". *Venezia, costruzione di un paesaggio urbano*, Venezia 2000, pp. 53-97. È ben vero che anche in altre città italiane, negli stessi anni, si opera una riforma degli uffici preposti al controllo urbanistico; vedi: D. Calabi, *Storia della città. L'età moderna*, Venezia 2001, pp. 70-74, 96-100.

<sup>6</sup> E. Concina, *Venezia nell'età moderna*, cit., p. 274; sul Collegio alle Acque si vedano le considerazioni in S. Gasparini, *La disciplina giuridica dei lavori pubblici a Venezia nell'età moderna. I fondi archivistici del Magistrato alle Acque e dei Provveditori di Comun. Ricerche e ipotesi*, Padova 1993, pp. 34-40.

<sup>7</sup> M. Ferro, *Dizionario del diritto comune e veneto*, Venezia 1778-81, alla voce; S. Gasparini, *La disciplina giuridica...*, cit., pp. 32-34.

<sup>8</sup> ASVe, *Provveditori di Comun*, b. 2, reg. 1.

<sup>9</sup> Una parte del Senato relativa a questi immobili risale al 4 settembre 1546, ASVe, *Provveditori di Comun*, b. 2, reg. 1, cc. 121-122; vari fascicoli datati tra il 1602 e il 1635 sono in *Ibidem*, b. 52, fasc. 163, 164; vedi inoltre E. Concina, *Venezia nell'età moderna*, cit., pp. 190-191.

<sup>10</sup> É. Crouzet-Pavan, "Sopra le acque salse". *Espace, pouvoir et société à Venise (XII-XV siècles)*, Roma 1992, pp. 285-286.

<sup>11</sup> ASVe, *Provveditori di Comun*, b. 48, cc. 1-4.

<sup>12</sup> É. Crouzet-Pavan, "Sopra le acque salse", cit., p. 286; inoltre ASVe, *Savi ed esecutori alle acque*, reg. 330, cc. 4 v. - 5 v.

<sup>13</sup> ASVe, *Giudici del Piovego*, b. 1, alla data: "La renovation de' ponti, salizade, fondamentale et altro sia commessa ai Provveditori de Comun".

<sup>14</sup> Si veda: *Guida generale degli archivi di Stato italiani*, Roma 1986, vol. III, pp. 957-958; F. Cavazzana Romanelli, *Restauro a Venezia...*, cit.

<sup>15</sup> *Ibidem*, p. 16.

<sup>16</sup> *Ibidem*, p. 18.

<sup>17</sup> É. Crouzet-Pavan, *La maturazione dello spazio urbano*, in *Storia di Venezia. Il Rinascimento società ed economia*, a cura di A. Tenenti, U. Tucci, Roma 1996, p. 36.

<sup>18</sup> G. Cozzi, *Domenico Morosini, Niccolò Machiavelli e la società veneziana* (1970), ora in *Idem, Ambiente veneziano, ambiente veneto. Saggi su politica, società, cultura nella Repubblica di Venezia in età moderna*, Venezia 1997, pp. 105-154, in part. p. 146.

<sup>19</sup> S. Gasparini, *La disciplina giuridica...*, cit.

<sup>20</sup> Il nuovo metodo di conduzione dei lavori fu adottato con una delibera del Senato in data 22 novembre 1768; ma già nel 1755 era stata introdotta una riforma generale in materia di gestione economica e amministrativa dei lavori pubblici, vedi S. Gasparini, *La disciplina giuridica...*, cit., pp. 94-98. Le trascrizioni dei decreti del Senato e copia degli elenchi dei lavori da eseguire sestiere per sestiere sono in: ASVe, *Provveditori di Comun*, b. 51, fasc. n.n.; b. 46 fasc. n.n. (1771-1780); altri catastici tardo settecenteschi stesi per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sono conservati presso l'Archivio Municipale di Venezia.

<sup>21</sup> ASVe, *Provveditori di Comun*, b. 2, reg. 1, c. 169 r., 19 dicembre 1559.

<sup>22</sup> *Ibidem*, cc. 238 r. e v., 5 maggio 1601.

<sup>23</sup> ASVe, *Provveditori di Comun*, b. 10, fasc. 8, c. 35 v.

<sup>24</sup> *Ibidem*, cc. 31 r. e 82 v.

<sup>25</sup> *Ibidem*, cc. 149 v. - 150 v., 228.

<sup>26</sup> *Ibidem*, b. 2, reg. 1, cc. 145 r. e v., 10 settembre 1551.

<sup>27</sup> Si pensi ad esempio alla magistratura romana dei *Magistri aedificiorum Urbis*, o "Maestri di strada"; vedi: C. Re, *Maestri di Strada*, in "Archivio della Regia Società di Storia patria", n. 43 (1920); C. Carbonetti Venditelli, *La cura dei magistri edificiorum Urbis nei secoli XIII e XIV e la sua documentazione*, in *Roma nei secoli XIII e XIV cinque saggi*, ed. E. Hubert, Roma 1993 (*Collection de l'École française de Rome*, 170), pp. 1-42.

<sup>28</sup> S. Serlio, *Tutte l'opere d'architettura et prospettiva*, Venezia 1619, VII, cap. LVI.

<sup>29</sup> ASVe, *Provveditori di Comun*, b. 2, reg. 1, cc. 222 v. - 223 r., 1 ottobre 1585; cc. 223 v. - 224 r., 23 gennaio 1586. Nel 1618 un proclama ribadiva che i *murari* dovessero ottenere l'assenso

preventivo non solo dal Piovego ma anche da almeno due Provveditori prima di avviare un cantiere; si stabiliva, per di più, la costituzione di un registro che raccogliesse tutte le misurazioni effettuate dal proto; *Ibidem*, b. 46, fascicolo a stampa (7 giugno 1618).

<sup>30</sup> D. Calabi, *Acqua e suolo*, in "Tra due elementi sospesa", cit.; inoltre per gli interventi di bonifica lungo i bordi lagunari v.: P. Pavanini, *Venezia verso la Pianificazione? Bonifiche urbane nel XVI secolo a Venezia*, in *D'une ville à l'autre: structures matérielles et organisation de l'espace dans les villes européennes (XIII-XVI siècles)*, Actes du colloques organisé par l'École française de Rome (Rome 1-4 décembre 1986), ed. J.-C. Maire Viguer, Roma 1989 (*Collection de l'École française de Rome*, 122), pp. 485-507.

<sup>31</sup> ASVe, *Provveditori di Comun*, b. 10, fasc. 8, c. 63 v., 2 giugno 1535.

<sup>32</sup> *Ibidem*, c. 245 r., 6 luglio 1537. Già nel 1531 il Senato aveva ordinato a tutti i conventi della città di costruire fondamenta o palificate lungo i bordi delle loro proprietà prospicienti la laguna; ASVe, *Provveditori di Comun*, b. 2, reg. 1, c. 170 r. Su questo tema si veda il saggio di Elena Svaldiz in questo Quaderno.

<sup>33</sup> ASVe, *Provveditori di Comun*, b. 10, fasc. 8, c. 88 v.; altre analoghe richieste: cc. 141 r., 172 r., 214 r., 265 v.

<sup>34</sup> G. Mazzi, *Note per una definizione della funzione viaria a Venezia*, in "Archivio Veneto", s. V, vol. XCIX (1973), pp. 5-30.

<sup>35</sup> *I dieci libri dell'architettura di M. Vitruvio tradotti da Daniele Barbaro 1567*, Milano 1987, libro V, p. 270.

<sup>36</sup> ASVe, *Senato Terra*, reg. 26, cc. 242 r. - 243 r.; alcune considerazioni su questo intervento sono in: E. Concina, *Ampliar la città...*, cit., p. 260.

<sup>37</sup> A. Foscarini, M. Tafuri, *L'armonia e i conflitti*, Torino 1983, pp. 70-73; E. Concina, *Ampliar la città...*, cit., pp. 260-261.

<sup>38</sup> G. Zucchetto, *Storia dell'acqua alta a Venezia. Dal Medioevo all'Ottocento*, Venezia 2001.

<sup>39</sup> ASVe, *Provveditori di Comun*, b. 4, c. n.n., 23 aprile 1755.

<sup>40</sup> M. Costantini, *L'acqua di Venezia. L'approvvigionamento idrico della Serenissima*, Venezia 1984.

<sup>41</sup> É. Crouzet-Pavan, *Venezia trionfante: gli orizzonti di un mito*, Torino 2001, pp. 19-22.

<sup>42</sup> ASVe, *Provveditori di Comun*, b. 5, fasc. n.n., cc. 15 r. - 16 v., 22 maggio 1563; b. 52, filza 165, cc. 47-51, 25 maggio 1768.

<sup>43</sup> ASVe, *Provveditori di Comun*, b. 2, cc. 161 v. - 162 r., 4 dicembre 1558.

<sup>44</sup> *Ibidem*, b. 52, fasc. n. 165, cc. 83-87; il completamento dei lavori, decisi nel 1768, era previsto entro sei anni, ma in realtà i cantieri continuarono per più di un decennio; la spesa preventivata era di 10.000 ducati annui per sei anni. Dalla relazione redatta dal proto dell'ufficio Antonio Mazzoni di concerto con i tecnici dell'ufficio alla Sanità risultava che ben 55 pozzi dovevano essere completamente rifatti, mentre un'ottantina presentavano minori deficienze. Molti pozzi, in particolare, erano troppo bassi e quindi venivano infiltrati dall'acqua salza durante le maree "che rialzato il comune [il livello 'medio mare'] da tempi addietro si rendono più frequenti".

<sup>45</sup> G. Zucchetto, *I ponti di Venezia*, Venezia 1990; a titolo d'esempio vedi il documento relativo alla ricostruzione del ponte di Cannaregio: *Ibidem*, cc. 207 r. e v., 19 gennaio 1580.

<sup>46</sup> M. Tafuri, *Il pubblico e il privato*, cit., p. 367.